

DELIBERAZIONE 12 MAGGIO 2026
161/2026/R/GAS

DETERMINAZIONE DELLA COMPONENTE CCR E DELLA COMPONENTE CRV^{OS}, A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2026, E MODIFICHE AL TIVG

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1386^a riunione del 12 maggio 2026

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 (di seguito: Regolamento (UE) 2017/1938);
- il Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 (di seguito: Regolamento (UE) 2022/1032);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come convertito con la legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, come convertito con la legge 26 febbraio 2021, n. 21;
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come convertito con la legge 21 settembre 2022, n. 142 (di seguito: decreto Aiuti bis);
- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, come convertito con la legge 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito: decreto-legge 176/22);
- il decreto-legge 28 febbraio 2025, n.19, come convertito con la legge 24 aprile 2025, n. 60 (di seguito: decreto-legge 19/25);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 14 marzo 2022;
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 22 giugno 2022, n. 253 (di seguito: decreto 22 giugno 2022);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 20 luglio 2022, n. 287 (di seguito: decreto 20 luglio 2022);
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (di seguito: Ministro) 12 marzo 2026, n. 82 (di seguito: decreto 12 marzo 2026);

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 maggio 2013, 196/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell’Autorità 1° aprile 2016, 166/2016/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2017, 108/2017/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 6 aprile 2017, 227/2017/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 1° febbraio 2018, 51/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 72/2018/R/ gas);
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 219/2018/R/ gas;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2018, 366/2018/R/com recante “Armonizzazione e semplificazione delle schede di confrontabilità per i clienti finali domestici del Codice di condotta commerciale” ed in particolare il suo allegato A “Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali” (di seguito: Codice di condotta commerciale) come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas e il relativo allegato (di seguito: RAST);
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2019, 112/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 148/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2020, 84/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021, 133/2021/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 13 aprile 2022, 176/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 176/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2022, 374/2022/R/gas (di seguito: 374/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com (di seguito: deliberazione 100/2023/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2023, 169/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 169/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 14 maggio 2024, 182/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 182/2024/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2024, 309/2024/R/com (di seguito: deliberazione 309/2024/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 17 settembre 2024, 364/2024/R/com (di seguito: deliberazione 364/2024/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 8 maggio 2025, 198/2025/R/gas (di seguito: deliberazione 198/2025/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2026, 98/2026/R/gas (di seguito: deliberazione 98/2026/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 31 marzo 2026, 112/2026/R/gas (di seguito: 112/2026/R/gas)
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (TISG);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);
- il vigente testo della Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il 6° periodo di regolazione 2024-2027 (di seguito: RTTG).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della legge 481/95, l’Autorità è investita di una generale funzione di regolazione finalizzata alla promozione della concorrenza e dell’efficienza nell’offerta dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale;
- l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, come modificato dalla legge 125/07, prevedeva, tra l’altro, che l’Autorità indicasse condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali e definisse prezzi di riferimento che le imprese di vendita erano tenute a inserire nelle proprie offerte commerciali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità *“a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi”*;
- il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1) ha apportato modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11, prevedendo che, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continuasse transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07 *“per i soli clienti domestici”* (di seguito: servizio di tutela del gas naturale);
- la legge 124/17, come da ultimo novellata dal decreto-legge 176/22, ha previsto la rimozione, a far data da gennaio 2024, del servizio di tutela del gas naturale; a partire dalla medesima data, il decreto Aiuti bis (articolo 2) ha:
 - i. previsto che tutti i venditori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza (di seguito: FUI) siano tenuti a offrire ai clienti vulnerabili la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all’ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall’Autorità a cui è stato altresì demandato il compito di introdurre specifiche misure perequative a favore dei FUI;
 - ii. definito come *“clienti vulnerabili di gas naturale”* coloro che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) si trovino in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell’articolo 1, comma 75, della legge 124/17;
 - b) rientrino tra i soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/92;
 - c) le cui utenze siano ubicate nelle isole minori non interconnesse;

- d) le cui utenze siano ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
- e) di età superiore ai 75 anni;
- la deliberazione 100/2023/R/com ha, tra l'altro, definito le disposizioni in merito alla rimozione del servizio di tutela del gas naturale e disciplinato le condizioni di fornitura alle quali i clienti vulnerabili, a decorrere dal 1° gennaio 2024, hanno diritto a essere riforniti (di seguito: servizio di tutela della vulnerabilità), approvando il nuovo TIVG che è entrato in vigore da tale data;
- in dettaglio, le condizioni economiche definite dal TIVG per il servizio di tutela della vulnerabilità replicano quelle del previgente servizio di tutela gas.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- relativamente alle condizioni economiche del servizio di tutela della vulnerabilità per i clienti aventi diritto a tale servizio, l'attuale TIVG prevede, tra l'altro, all'articolo 7, che la componente *CCR* sia calcolata considerando, in aggiunta ad una componente a copertura di partite relative all'attività di vendita all'ingrosso comprensive di un'equa remunerazione pari a 0,468817 €/GJ, ulteriori rischi connessi all'approvvigionamento di gas all'ingrosso, identificati come:
 - i. *rischio profilo*, relativo al differenziale giornaliero, a parità di volumi complessivi, tra i volumi prelevati e i volumi (piatti) implicitamente assunti per il calcolo della componente $C_{MEM,i}$;
 - ii. *rischio eventi climatici invernali*, relativo alla variazione del livello dei volumi forniti in esito al verificarsi di temperature invernali particolarmente rigide o particolarmente miti;
 - iii. *rischio livello*, relativo alla variazione del livello dei volumi forniti in esito, ad esempio, all'uscita dei clienti dal servizio di tutela. Per effetto dell'allineamento della componente C_{MEM} all'andamento dei prezzi *spot* del mercato all'ingrosso del gas previsto dalla deliberazione 374/2022/R/gas, tale rischio non è più presente in quanto i volumi oggetto di variazione possono essere gestiti direttamente sul mercato *spot*;
 - iv. *rischio bilanciamento*: relativo all'eventuale onere che il venditore sostiene in relazione alla corretta programmazione dei volumi giornalmente forniti. Tale rischio non è più presente per effetto dell'attuale assetto del *settlement gas* definito con la deliberazione 72/2018/R/gas;
 - v. *rischio pro die*, relativo alle attuali modalità di attribuzione dei consumi ai fini della fatturazione ai clienti finali;per il *rischio profilo* e il *rischio eventi climatici invernali* è altresì prevista l'applicazione di un parametro correttivo per tener conto dei costi di stoccaggio come rilevati nelle procedure di conferimento stagionale e del differenziale stagionale delle quotazioni invernali ed estive del gas naturale;
- con riferimento alla componente *CCR*, la deliberazione 169/2023/R/gas ha integrato i criteri per il calcolo dei rischi sopra richiamati anche alla luce delle disposizioni della deliberazione 374/2022/R/gas. Tali criteri tengono conto per:

- il *rischio profilo*, del differenziale giornaliero tra i volumi prelevati e i volumi (piatti) impliciti nel calcolo della componente $C_{MEM,t}$, valorizzato al prezzo medio del mercato spot (SAP) degli ultimi tre anni termici, ponderato sui prelievi mensili medi dello stesso periodo;
- il *rischio eventi climatici invernali*, dell'extra-costo dovuto al verificarsi di:
 - i. situazioni meteorologiche particolarmente rigide e valorizzato considerando la differenza tra il prezzo di sbilanciamento in caso di emergenza e il prezzo *spot* atteso al PSV, applicato per un periodo di una settimana ai volumi eccedenti quelli previsti in condizioni climatiche medie e ipotizzando una probabilità del loro verificarsi del 5%;
 - ii. situazioni meteorologiche particolarmente miti e valorizzato considerando la differenza rilevata al PSV tra le quotazioni a termine relative al prezzo invernale e i prezzi *day-ahead* rilevabili in occasione dell'effettivo verificarsi di temperature invernali particolarmente miti, utilizzando a tal fine i valori relativi all'anno termico 2014-2015 e la probabilità del loro verificarsi;
- il *rischio profilo* e il *rischio eventi climatici invernali*, degli esiti delle aste per l'assegnazione della capacità di stoccaggio, secondo la formula attualmente prevista dal TIVG;
- il *rischio pro die*, del differenziale atteso dei prezzi del gas tra il periodo invernale e il periodo estivo, ipotizzando che le attuali modalità di lettura dei consumi e fatturazione, in base alle quali a oggi sono presenti consumi dei periodi a prezzi più elevati che vengono fatturati in periodi caratterizzati da prezzi più bassi, comportino un'attribuzione piatta dei volumi in corso d'anno, tenuto conto della valorizzazione stagionale della componente CRV^{OS} ;
- il TIVG prevede all'articolo 7, comma 3, che la componente CCR sia aggiornata entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno termico successivo;
- con il decreto 12 marzo 2026, il Ministro ha previsto che l'Autorità stabilisca dei meccanismi incentivanti per il riempimento e mantenimento in stoccaggio di gas naturale;
- con la deliberazione 112/2026/R/gas l'Autorità ha dato attuazione alle richiamate disposizioni ministeriali, prevedendo che alle capacità di stoccaggio allocate agli utenti sia associato un meccanismo (di seguito: premio giacenza) in grado di incentivare il riempimento dello stoccaggio con iniezione a partire dal mese di aprile; in particolare, il premio giacenza è determinato sulla base della differenza tra una stima degli oneri finanziari connessi all'immobilizzazione di gas e il differenziale tra la quotazione del prodotto con consegna nel periodo invernale e quella del prodotto con consegna nel periodo di iniezione calcolato al momento della procedura di conferimento;
- in data 23 aprile 2026 si sono concluse le procedure di conferimento della capacità di stoccaggio per il servizio di punta con iniezione stagionale.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la RTTG, al comma 41.1, lettera f), istituisce la componente CRV^{OS} a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore correttivo dei ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio, dei costi riconosciuti per tale servizio anche in caso di una sua valorizzazione al di sotto del ricavo tariffario ammissibile, nonché del conguaglio dei costi di ripristino; la componente CRV^{OS} ha una valorizzazione stagionale, nel solo periodo invernale ottobre-marzo;
- per il periodo di applicazione 1° ottobre 2026 – 31 marzo 2027, il valore di tale componente deve essere calcolato sulla base delle stime più aggiornate degli oneri di cui al comma 41.1, lettera f), della RTTG.

RITENUTO CHE:

- sia necessario aggiornare, per l'anno termico 2026/2027, il valore della componente CCR da applicare ai clienti finali del servizio di tutela della vulnerabilità gas;
- le analisi condotte sugli elementi a disposizione non fanno emergere elementi nuovi o comunque significativi con riferimento alla componente CCR , tali da giustificare una modifica dei criteri vigenti, fatto salvo per l'aggiornamento del *rischio pro die*, in relazione alla rivalutazione dei volumi invernali potenzialmente oggetto di fatturazione nel periodo estivo che tenga conto dell'attuale diffusione dei PDR misurati con frequenza inferiore al mese, il cui consumo annuo risulta pari a circa il 11% di quello dei PDR misurati con frequenza mensile;
- in conseguenza delle disposizioni del decreto 12 marzo 2026 sopra richiamate, attuate con la previsione del premio giacenza, sia necessario calcolare il parametro correttivo X di cui all'articolo 7 del TIVG assumendo pari a zero la differenza fra costo dello stoccaggio e differenziali di prezzo stagionali;
- sia opportuno aggiornare la componente CCR , per il periodo 1° ottobre 2026 – 30 settembre 2027, secondo i criteri di cui all'articolo 7 del TIVG, in continuità con la previgente regolazione del servizio di tutela gas. Più in dettaglio, in attuazione dei predetti criteri risulta:
 - un *rischio livello* nullo;
 - un *rischio pro-die* pari a 0,025591 €/GJ;
 - un *rischio bilanciamento* nullo;
 - un *rischio profilo* pari a 0,213463 €/GJ;
 - un *rischio eventi climatici* pari a 0,047443 €/GJ,e conseguentemente il valore della componente CCR risulta pari a:
 - a) nel semestre invernale, 0,654512 €/GJ;
 - b) nel semestre estivo, 0,707871 €/GJ.

RITENUTO, ANCHE, CHE:

- sia necessario determinare il valore della componente CRV^{OS} , di cui al comma 41.1, lettera f), della RTTG per il periodo di applicazione 1° ottobre 2026 – 31 marzo 2027

DELIBERA

1. di sostituire la tabella 1 del TIVG con la seguente:

Tabella n. 1 Componente relativa ai costi delle attività connesse all’approvvigionamento all’ingrosso (CCR) di cui all’articolo 7

Valori in €/GJ	
Da 01/01/2024 a 31/03/2024	Da 01/04/2024 a 30/09/2024
1,157731	0,925205
<i>Da 01/10/24 a 31/03/25</i>	<i>Da 01/04/25 a 30/09/25</i>
0,753713	0,877869
<i>Da 01/10/25 a 31/03/26</i>	<i>Da 01/04/26 a 30/09/26</i>
0,694001	0,818020
<i>Da 01/10/26 a 31/03/27</i>	<i>Da 01/04/27 a 30/09/27</i>
0,654512	0,707871

2. di prevedere che, ai fini del calcolo della stima della spesa annua riferita ai clienti del settore del gas naturale di cui all’articolo 17 del Codice di condotta commerciale nonché della spesa annua stimata delle offerte di gas naturale pubblicate sul Portale Offerte, fino al 30 giugno 2026 continuino a essere utilizzati, con riferimento al IV trimestre 2026 e al I trimestre 2027, i valori della componente CCR riferiti al periodo invernale (1 ottobre 2025 – 31 marzo 2026) di cui alla deliberazione 198/2025/R/gas e che i nuovi valori della componente CCR di cui alla presente deliberazione siano utilizzati a partire dall’1 luglio 2026;
3. di aggiornare, per il periodo 1° ottobre 2026 – 31 marzo 2027, il valore della componente CRV^{OS} di cui al comma 41.1, lettera f), della RTTG pari a 0,0314 €/Smc;
4. di pubblicare la presente deliberazione e il TIVG, come risultante dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

12 maggio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell’Acqua